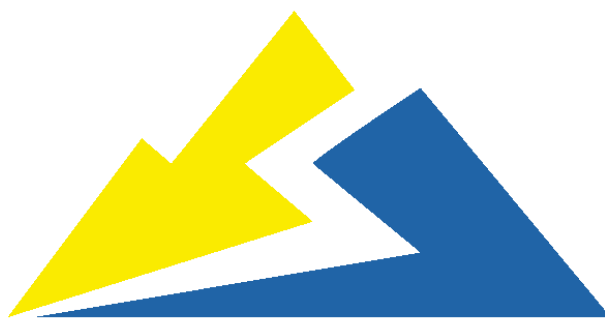


DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA

USO DOMESTICO



energia
VAL DI SOLE

CONDIZIONI ECONOMICHE

Codice offerta: 022276ENVFL01XX_UT_DOMESTICI_BT_

Offerta valida per adesioni dal 11/12/2025 al 10/01/2026

Durata del contratto: Indeterminata

L'offerta è riservata esclusivamente ai siti ad uso domestico.

CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE

L'offerta prevede l'applicazione dei seguenti corrispettivi, al netto delle imposte e dell'IVA, a partire dalla data di attivazione della fornitura.

Le Fasce Orarie, come stabilito dall'Autorità con delibera, n. 181/06 e s.m.i., sono definite come segue:

Fascia F1: 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali.

Fascia F2: 07.00-8.00 e 19.00-23.00 dal lunedì al venerdì, sabato 07.00-23.00, escluse festività nazionali.

Fascia F3: 23.00-7.00 dal lunedì al sabato, domenica e festività nazionali.

1. SPESA PER LA MATERIA ENERGIA

1.1 Prezzo componente energia

L'offerta prevede un prezzo della componente energia, variabile mensilmente e soggetto ad indicizzazione in applicazione delle formule:

$$P_{F1} = \text{PUN index GME}_{F1} * (1+\lambda) + \text{Spread} \quad P_{F2} = \text{PUN index GME}_{F2} * (1+\lambda) + \text{Spread} \quad P_{F3} = \text{PUN index GME}_{F3} * (1+\lambda) + \text{Spread}$$

Dove:

PUN index GME: valori consuntivi medi aritmetici mensili del PUN index GME, espressi in Euro/kWh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e pubblicato sul sito internet del GME, in ciascuna fascia oraria, espresso in €/kWh. Per le forniture, per le quali la rilevazione del consumo non avviene per fasce corrisponde al valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN index GME monorario, F0. Il valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi 12 mesi (dic-24..nov-25), al netto delle perdite di rete, è stato pari a 0,14935 €/kWh in F0, 0,15764 €/kWh in F1, 0,15895 €/kWh in F2 e 0,13991 €/kWh in F3 (nel mese di feb-25).

λ : fattore di correzione relativo alle perdite di rete, definito dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. (attualmente pari a 0,1).

Spread: Contributo al consumo pari a **0,010 €/kWh** fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

1.2 Corrispettivo di commercializzazione e vendita

L'offerta prevede un corrispettivo fisso a copertura dei costi di commercializzazione e vendita, pari a **96 €/anno**.

1.3 Sconto

L'offerta prevede uno sconto di **6 €/anno** per le utenze per la quali risulti attiva la domiciliazione su conto corrente bancario o postale e che abbiano richiesto l'emissione della bolletta in formato elettronico.

1.4 Oneri di dispacciamento

Saranno applicati i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui agli Articoli 15.2, 24 e 25 del TIS, così come applicati da Terna all'utente del dispacciamento, tenendo conto delle perdite di rete. Verrà inoltre applicato il corrispettivo mercato capacità di cui al comma 34.8 bis del TIV.

2. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA E LA GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA

2.1 Spesa per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore

Saranno applicate le tariffe previste trimestralmente da ARERA relative ai servizi di trasmissione, trasporto, distribuzione e misura, la componente UC3 a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione e la componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.

2.2 Spesa per oneri di sistema

Saranno applicati i corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, applicati nella misura stabilita dall'Autorità e da quest'ultima pubblicati, tra cui la componente ASOS che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione e la componente ARIM per i rimanenti oneri.

3. INCIDENZA PERCENTUALE DELLE VOCI DI SPESA AL NETTO DELLE IMPOSTE PER IL CLIENTE TIPO

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispettivi sulla spesa media annua imposte escluse. Le percentuali indicate si riferiscono a una famiglia "tipo" con contratto di tipo domestico residente, con consumi annui pari a 2.700 kWh, una potenza impegnata pari a 3 kW e considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31%, F3 36%. L'incidenza è calcolata sulla base dei corrispettivi validi alla data del 11/12/2025.

Voce di spesa	Incidenza %	
Componente Energia		71%
- Approvvigionamento energia	51%	
- Servizio di dispacciamento	7%	
- Servizio commerciale	13%	
Trasporto dell'energia e gestione del contatore		18%
Oneri di sistema (*)		11%

(*) di cui componente Asos: 11% del totale.

Non è stato considerato lo sconto di cui al punto 1.3.

4. COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA VENDITA DELL'ENERGIA

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE	Mix Energetico nazionale	La tabella mostra la composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano e per la produzione dell'energia elettrica venduta da Energia Val di Sole. Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE). (**) dato consuntivo
	Anno 2024 (*)	
Fonti rinnovabili	51,83%	
Carbone	1,52%	
Gas naturale	42,01%	
Prodotti petroliferi	0,47%	
Nucleare	0,00%	
Lignite	0,00%	
Altre fonti	4,17%	

SCHEDA SINTETICA OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CLIENTI DOMESTICI

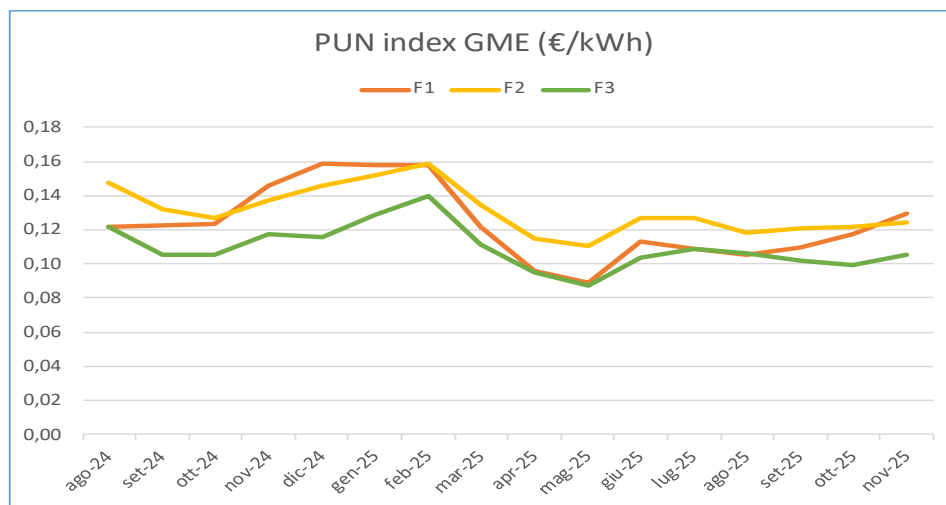
LUCE CASA FACILE codice 022276ENVFL01XX_UT_DOMESTICI_BT_
OFFERTA VALIDA DAL 11/12/2025 AL 10/01/2026

Venditore	Energia Val di Sole, marchio del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole, piazza Regina Elena 17, 38027 Malé (TN). Tel. 0463900019, email: info@energiavaldisole.it , pec: male.stnvaldisole@pec.it
Durata del contratto	Indeterminata.
Condizioni dell'offerta	Offerta riservata ai clienti domestici connessi in bassa tensione.
Metodi e canali di pagamento	Domiciliazione ricorrente (SDD bancaria o postale), PagoPA. Le fatture potranno essere rateizzate nei casi e secondo le modalità previste nelle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGFE).
Frequenza di fatturazione	La fatturazione sarà bimestrale. Per maggiori informazioni si può far riferimento all'art. 8.1 delle CGFE. Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa.
Garanzie richieste al cliente	Non è previsto alcun addebito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia	Prezzo variabile
Indice	PUN index GME, pubblicato mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), differenziato in base alle diverse fasce orarie stabilite da ARERA nella Del. 181/06, corrispondente ai valori consuntivi medi aritmetici mensili del PUN index GME espressi in €/kWh. Il PUN index GME sarà maggiorato delle perdite di rete secondo quanto stabilito da ARERA.
Periodicità indice	Mensile

Grafico PUN index GME (ultimi mesi)



Totale	PUN index GME * (1 + 0,1) + 0,010 €/kWh
Costo fisso anno	96 €/anno*
Costo per potenza impegnata	0 €/kW*

Altre voci di costo

Spesa per trasporto e gestione del contatore		
Quota fissa (€/anno)	Quota variabile (€/kWh)	Quota potenza (€/kW/anno)
22,8000	0,01352	25,2788

Spesa per oneri di sistema – cliente residente		
Quota fissa (€/anno)	Quota variabile (€/kWh)	Quota potenza (€/kW)
0,0000	0,031322 ¹	0,0000
¹ di cui Asos: 0,029677 €/kWh		

Spesa per oneri di sistema – cliente non residente		
Quota fissa (€/anno)	Quota variabile (€/kWh)	Quota potenza (€/kW)
90,6420 ¹	0,031322 ²	0,0000
¹ di cui Asos: 90,6420 €/anno		
² di cui Asos: 0,029677 €/kWh		

I valori sopra riportati variano trimestralmente ed i valori indicati, come definiti, pubblicati e aggiornati da ARERA, sono quelli relativi al quarto trimestre 2025.

Imposte	Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito www.energiavaldisole.it
Sconti e/o bonus	6 €/anno, per le utenze per le quali risulti attiva la domiciliazione su conto corrente bancario o postale e che abbiano richiesto l'emissione della bolletta in formato elettronico.
Prodotti e servizi aggiuntivi	Nessuno
Durata condizioni e rinnovo	Il Contratto ha durata indeterminata. La Fornitura decorre dalla data prevista di attivazione così come indicata nella Richiesta di Fornitura.
Altre caratteristiche	Nessuna

* escluse imposte e tasse

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore

Il Cliente può inviare eventuali reclami, compilando l'apposito modulo presente sul sito www.energiavaldisole.it, mediante i seguenti canali:

- presso lo sportello presente sul territorio, in Malé (TN), Piazza Regina Elena n.17;
- via email all'indirizzo info@energiavaldisole.it.

Nel caso in cui il Cliente invii il reclamo senza l'utilizzo dell'apposito modulo, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: nome e cognome; indirizzo di fornitura; recapito se diverso dall'indirizzo di fornitura, o indirizzo di posta elettronica; codice identificativo POD; breve descrizione dei fatti contestati.

Per i reclami relativi al servizio di distribuzione e misura della fornitura di elettricità, Energia Val di Sole richiederà al Distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al Cliente. Per i detti servizi il Cliente può inviare il reclamo direttamente al Distributore, che è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 30 giorni solari.

Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.

Diritto di ripensamento

Il Cliente, nel caso di contratto concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente sarà tenuto ad informare il Fornitore secondo le modalità indicate nelle CGFE.

Il Cliente può fare richiesta di iniziare l'esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento, rinunciandovi espressamente.

Attivazione della fornitura

L'attivazione della fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dalla normativa vigente applicabile ed è in ogni caso subordinata al buon esito delle attività del Distributore Locale.

Dati di lettura

La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore territorialmente competente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fattura, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, Energia Val di Sole utilizzerà i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:

Ritardo nei pagamenti	a) autoletture comunicate dal cliente finale; b) dati di misura stimati sulla base delle informazioni sui consumi storici del cliente a disposizione. In caso di pagamento effettuato oltre i termini indicati, Energia Val di Sole potrà richiedere al cliente la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento, oltre alle eventuali ulteriori spese postali di sollecito di pagamento. In caso di morosità prolungata oltre 10 giorni, Energia Val di Sole ha la facoltà di attivare la procedura di morosità ai sensi della Delibera 258/2015/R/com.
-----------------------	--

MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO

Modalità e tempistiche	• Recesso per cessazione fornitura: mediante richiesta scritta tramite raccomandata A/R con preavviso di un mese. • Recesso per cambio fornitore: non è necessaria alcuna comunicazione; il passaggio al nuovo fornitore avverrà nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente per il tramite del nuovo fornitore. Qualora vi fosse un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo Fornitore, Energia Val di Sole continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso.
Onere di recesso anticipato	Nessuno

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo	Firma e data
01_MD	Data: analoga a data stipula proposta di fornitura

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Modulo per l'esercizio del ripensamento, nel caso di contratto concluso a distanza o fuori dei locali commerciali.

ALLEGATO A - CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CGFE)

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1.1. Il contratto ("Contratto") ha per oggetto la fornitura, da parte del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole, tramite marchio "Energia Val di Sole" ("Fornitore"), di energia elettrica e di altri servizi accessori presso i punti di prelievo ("Siti") indicati dal Cliente ("Cliente"). Il Contratto è disciplinato dalle presenti "Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica", "Condizioni Generali", dalle "Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura" e dalla "Scheda di sintesi". Il Contratto è inoltre regolato dalla normativa di settore di volta in volta in vigore e dalle deliberazioni assunte in materia dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA").

1.2. Per l'esecuzione del Contratto il Fornitore concluderà i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete.

1.3. Le caratteristiche dell'energia elettrica fornita al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

1.4. L'erogazione dei servizi cesserà alla data di scioglimento, per qualsiasi causa, del Contratto.

Articolo 2 – Conclusione del contratto

2.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell'accettazione della richiesta da parte del Fornitore attraverso una delle seguenti modalità: (i) con apposita comunicazione, in qualunque forma avvenuta, (ii) con emissione della prima bolletta, oppure (iii) mediante esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 1327 Codice Civile.

2.2. Fatto salvo il rispetto delle norme in vigore e le modalità di conclusione del Contratto previste dal comma 1, l'inizio della fornitura avviene per i punto/i di prelievo indicato/i nella Proposta di Contratto successivamente alla disdetta del precedente contratto di fornitura del Cliente.

2.3. La fornitura è sottoposta alla condizione che il Cliente versi quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore e versi, se previsto, altresì il contributo in quota fissa previsto per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela.

2.4. Il Fornitore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nel caso in cui (i) il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore o risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulato da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse o (ii) per ogni altro giustificato motivo (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie, ove richieste).

2.5. Nel caso in cui, su un punto di fornitura per il quale è chiesta la voltura, vi siano dei debiti pregressi del Cliente uscente, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente che richiede l'attivazione del contratto una dichiarazione di estraneità dei debiti pregressi del Cliente uscente.

2.6. Qualora per cause non imputabili al Fornitore, l'attivazione della fornitura per ciascun punto di prelievo non sia compatibile con la data di decorrenza d'attivazione del servizio di distribuzione presso i medesimi punti di prelievo, l'attivazione della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che sarà comunicata tempestivamente dal Fornitore al Cliente.

2.7. Il Cliente prende atto che l'impianto del medesimo, nei punti di prelievo, debba soddisfare, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente.

2.8. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, del TIMOE (Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com), qualora l'utente del trasporto e del dispacciamento che ha presentato richiesta di *switching*, eserciti la facoltà di revocare la richiesta di *switching*, a seguito delle informazioni di cui all'art. 16, comma 4, del TIMOE ricevute dall'impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e, di conseguenza, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Articolo 3 – Durata e recesso

3.1. Se non diversamente specificato nelle Condizioni Economiche di Fornitura, il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

3.2. Nel caso di connessioni temporanee la durata della fornitura è quella indicata nella proposta contrattuale, ovvero quella indicata in successiva comunicazione nei casi di differimento della data di inizio o di fine della fornitura medesima, ferme restando tutte le condizioni, comprese quelle economiche, indicate nel contratto. La durata della fornitura temporanea è prorogabile in linea con quanto stabilito dall'Allegato C della deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e s.m.i., ove sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

3.3. Per le forniture usi domestici, il Cliente può recedere esercitando il diritto di ripensamento (Delibera 9 giugno 2016 302/2016/R/com) entro 14 giorni solari decorrenti dalla conclusione del contratto, senza oneri, inviandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo maie.stnvaldisole@pec.it, o tramite lettera raccomandata. Laddove il Cliente eserciti il ripensamento, il Fornitore potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a 23 euro iva esclusa (Delibera ARERA 301/2012 e s.m.i.), qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura, o tutti i corrispettivi indicati nel contratto fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura. Se la fornitura è già stata attivata e il Cliente decida di esercitare il diritto di ripensamento, lo stesso potrà individuare un altro fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del punto di fornitura.

3.4. Il Cliente potrà in qualsiasi momento recedere dal Contratto con un preavviso di un mese/i comunicato mediante lettera raccomandata. Il termine decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non per cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di energia elettrica, il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

3.5. Nel caso di recesso richiesto dal Cliente, al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea ad impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura), nei casi di cui alla Allegato A alla deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel e ss.mm.ii. il Cliente stesso è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa previsto dalle delibere dell'ARERA.

Articolo 4 – Cessione del Contratto

4.1. Il Cliente non può cedere il presente Contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

4.2. Il Cliente autorizza fin d'ora la cessione del presente Contratto da parte del Fornitore ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica in base alla normativa vigente purché rimanga inalterata la tutela dei diritti del Cliente.

Articolo 5 – Dichiarazioni del Cliente e mandati

5.1. Con la stipula del presente Contratto, il Cliente conferisce al Fornitore, o ad altro soggetto terzo da questa delegato, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. per il recesso – a mezzo sistema informativo integrato ovvero come disposto dall'Autorità competente - dal/i contratto/i di fornitura esistenti ai quali il Cliente è eventualmente legato al momento della sottoscrizione della Proposta di Contratto e che riguardano i punti di consegna indicati nel presente Contratto.

5.2. Con riferimento ai "POD" (Punti di consegna) dell'energia elettrica indicati, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, nel rispetto di quanto richiesto dai gestori di rete competenti, i contratti relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica, accettandone sin d'ora tutti i derivanti oneri.

5.3. Il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD ovvero di altre attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazione, ecc.). Contestualmente, il Cliente conferisce al Fornitore anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegato al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.

5.4. Il Cliente si impegna, in particolare, a fornire al Fornitore tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari al fine di adempiere i mandati su descritti.

5.5. L'impegno di potenza ed il trasferimento di energia elettrica ai Punti di prelievo del Cliente avviene tramite il servizio di trasporto ed il servizio di dispacciamento in conformità alle disposizioni delle delibere dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

5.6. Qualora sia necessario comunicare l'avvenuto subentro o voltura del Cliente rispetto al precedente intestatario del contatore, il Fornitore si riserva il diritto di fatturare al Cliente gli eventuali oneri per l'espletamento delle pratiche di voltura o subentro.

5.7. I sopradescritti mandati avranno durata corrispondente a quella del Contratto e saranno disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono conferiti a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti dal Fornitore saranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.

5.8. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura d'energia elettrica.

Articolo 6 – Condizioni tecniche

Gli aspetti tecnici concernenti la fornitura dell'energia elettrica come tensione, frequenza, sostituzione dei contatori, gestione del collegamento, nonché le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

Articolo 7 – Lettura del gruppo di misura

7.1. Per la fornitura di energia elettrica, la competenza della rilevazione dei prelievi spetta all'impresa di distribuzione ovvero, in mancanza, al Cliente che provvederà all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura.

7.2. Nei casi di cui all'articolo precedente, il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile.

7.3. L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione.

7.4. In assenza delle letture, il Fornitore invierà al Cliente stesso una bolletta d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno precedente.

7.5. Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, il Fornitore provvede a fatturare le differenze nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Cliente ha comunicato l'autolettura o il Distributore ha fatto la rilevazione.

Articolo 8 - Fatturazione

8.1. Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza:

- bimestrale per usi domestici in bassa tensione; e per gli usi diversi con potenza impegnata fino a 15 kW;

- mensile per gli usi diversi con potenza impegnata superiore ai 15 kW.

Resta ferma l'assenza di oneri per la ricezione delle fatture medesime.

8.2. A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dallo stesso Cliente.

8.3. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente (ai fini del presente Contratto definito per brevità anche "Bolletta"), verrà inviato in modalità elettronica a mezzo email o tramite portale web messo a disposizione dal Fornitore e di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure, in assenza, tramite posta ordinaria.

8.4. Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del distributore ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura, ove prevista, con le modalità indicate in bolletta. In assenza delle letture, il Fornitore invierà al Cliente stesso una bolletta d'acconto il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno precedente.

8.5. Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, il Fornitore provvede a fatturare le differenze nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Cliente ha comunicato l'autolettura o il Distributore ha fatto la rilevazione.

8.6. All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. In caso di indisponibilità dei dati di misura, il Fornitore provvederà ad emettere una bolletta con consumi stimati entro i termini stabiliti dall'ARERA, restituendo inoltre il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale. In tal caso la bolletta finale verrà emessa quando saranno a disposizione i dati di misura.

Articolo 9 - Pagamenti

9.1. Il Fornitore si impegna a svolgere tutte le attività burocratiche ed amministrative per l'emissione delle fatture. Il Cliente riceverà una fattura suddivisa per tipologia di costi, che comprenderà tutti gli oneri e costi necessari per la fornitura di energia elettrica.

9.2. Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro la data indicata nelle stesse, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione. Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.

9.3. Il Cliente, potrà effettuare il pagamento mediante bollettino PagoPa, ovvero tramite addebito diretto sul proprio conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), senza costi aggiuntivi, salvi i costi legati alla transazione eventualmente previsti dalla propria banca.

9.4. Qualora per l'utenza del Cliente risulti attiva la domiciliazione su conto corrente bancario o postale e qualora lo stesso abbia richiesto l'emissione della bolletta in formato elettronico, potrà essere applicato uno sconto.

9.5. Il Cliente può richiedere al Fornitore un piano di rateizzo degli importi fatturati.

9.6. Qualora il Cliente non rispettasse il termine di pagamento della bolletta, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal contratto:

a) addebiterà gli interessi di mora calcolati su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento ("TUR");

b) invierà al Cliente, trascorsi almeno 10 giorni dal predetto termine di scadenza, una raccomandata di preavviso di sospensione della fornitura/riduzione della potenza ove sussistano le condizioni di cui all'art. 12.

Articolo 10 – Garanzie di pagamento

10.1. Qualora il pagamento non avvenga mediante addebito diretto SEPA o altra modalità si cui all'art. 15 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 ss.mm.ii., il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, anche ai sensi dell'art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa. Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente nella Delibera n. 200/99 avente per oggetto la "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h della Legge 14 novembre 1995 n. 481" e s.m.i. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture il cui deposito è fissato in base alla fascia di consumo, l'importo potrà essere rivisto anche qualora i consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia varino, anche per un solo anno, in una misura che eccede in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 art 17.1-b (attualmente pari al 20%). Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.

10.2. Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA.

10.3. Nel caso in cui i pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante addebito diretto SEPA, il Cliente si impegna a sottoscrivere e dare al Fornitore un mandato di addebito diretto con validità fino a revoca.

10.4. Il Fornitore può chiedere al Cliente, in qualunque momento, di aumentare la cauzione nella misura pari a quanto previsto dall'ARERA o da diversa autorità

competente. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'importo cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

Articolo 11 – Casi di interruzione e limitazione della fornitura

11.1. La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2. Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per il Fornitore l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3. Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica quali, ad esempio, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

11.4. Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante dell'espletamento dei servizi contrattuali.

11.5. Per le forniture altri usi con limitatore della potenza prelevata, il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque in facoltà del Fornitore e/o del Distributore richiedere che il Cliente modifichi i propri impianti in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,90 il fattore di potenza medio mensile del prelievo. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore.

Qualora il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore adegua d'ufficio la potenza imponibile al nuovo fabbisogno secondo la normativa ARERA vigente.

In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

11.6. Per le forniture altri usi senza limitatore della potenza prelevata, il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, corrisponde al suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore.

Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore adegua d'ufficio la potenza imponibile al nuovo fabbisogno secondo la normativa ARERA vigente. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore stesso o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente stesso o a terzi.

Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

Articolo 12 – Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto

12.1. Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, anche in accordo all'articolo 16 del TIMOE (Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com), il Fornitore può:

- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt. 3, 9 e 13 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
- risolvere di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, per violazione di una delle disposizioni degli artt. 3 e 9, con addebito delle eventuali ulteriori spese;
- risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode;
- sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei consumi per i periodi compresi fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente; nonché degli Ulteriori Oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore, le spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute rispettivamente dal Distributore e dal Fornitore, le eventuali ulteriori spese comunicate. Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute;
- risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al punto precedente, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- sospendere la fornitura o risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi domestici, dello stesso Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere; fermo restando in ogni caso che, entro 5 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto sollecito, il Cliente medesimo, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime.

12.2. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura nei casi previsti ai punti precedenti del presente articolo, il Fornitore dispone una riduzione della potenza a un livello pari al 15%

della potenza disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

12.3. La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal contratto, anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso.

12.4. La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore stesso la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.

12.5. In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o precedenti i giorni festivi.

12.6. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore stesso.

Articolo 13 - Responsabilità

13.1. Le Parti si danno atto che il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore.

13.2. Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore.

13.3. Il Fornitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

13.4. Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Distributore.

13.5. Il Distributore e il Fornitore hanno il diritto di accedere agli impianti e apparecchi di quest'ultimo, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

13.6. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.

13.7. Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Distributore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'ARERA o comunque da questa approvati.

Articolo 14 - Comunicazioni

14.1. Per le finalità del presente Contratto ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel Contratto. Le richieste di informazioni, i reclami e comunque tutte le comunicazioni del Cliente al Fornitore sono da inviare al seguente indirizzo:

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce

Piazza Regina Elena n.17

38027 Malé (TN)

Pec: male.stnvaldisole@pec.it

Email: info@energiavaldisole.it

Articolo 15 – Domicilio

Il Cliente e il Fornitore eleggono domicilio per tutti gli effetti del Contratto rispettivamente presso la propria residenza o sede legale.

Articolo 16 – Standard di qualità, indennizzo automatico

In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com come integrato dalle deliberazioni 795/2016/R/com, 593/2017/R/com, 39/2018/R/com, 416/2018/R/com, 569/2018/R/com, 623/2018/R/com, 184/2020/R/com, 603/2021/R/com, 208/2022/R/eel, 231/2022/R/com e 74/2023/R/eel della ARERA* ("TIQV"), il Fornitore è tenuto a rispettare gli standard generali e specifici di servizio e, nei casi di violazione e di previsione normativa al riguardo, il Fornitore è tenuto ad indennizzare il Cliente.

Articolo 17 – Integrazioni e modifiche

17.1. Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto stesso o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diversi da quelli previsti in Contratto.

17.2. Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza delle stesse; è fatta salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore prima della scadenza del suddetto termine. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

17.3. In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com dell'ARERA ("Codice di Condotta Commerciale"), il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle condizioni di fornitura qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. In caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente mediante apposita lettera o PEC (se attiva), con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

Articolo 18 – Cessione, affitto e usufrutto di azienda

In caso di cessione, affitto od usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti al Contratto in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

Articolo 19 – Disposizioni finali

19.1. Il Contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle disposizioni normative aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore, dalle autorità competenti o dall'ARERA.

19.2. Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo tra le parti relativo alla fornitura di energia elettrica al/ai punto/i di riconsegna indicato/i nella Proposta di Contratto.

19.3. La nullità, la parziale nullità o l'impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il Contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti contrattuali.

19.4. La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello ove è ubicata la fornitura.

Luogo	Data e Firma
Malé	

ALLEGATO B - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole, Piazza Regina Elena 17, 38027 Malé (TN), Tel. 0463900019
Pec: male.stnvaldisole@pec.it

DATI TRATTATI

In occasione del rapporto con i clienti vengono acquisiti e trattati dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numeri di telefono, fisso e/o mobile, indirizzo email, indirizzo postale), dati relativi alla fornitura (es. tipologia fornitura, POD, coordinate geografiche del punto di fornitura, consumi), informazioni sulla solvibilità (es. solleciti, insoluti, calcolo interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi), informazioni creditizie (richiesta/rapporto di credito, tipologia di contratto, importo del credito, modalità di rimborso e dello stato della richiesta).

FONTE DEI DATI, FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno raccolti presso di Lei e occasionalmente anche presso terzi e saranno trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti commerciali e lo svolgimento degli stessi e agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Di conseguenza, i dati saranno trattati per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge. Lo stesso vale eventualmente anche per il trattamento dei dati personali relativi ai Suoi collaboratori.

Si sottolinea che per il trattamento, che avviene unicamente per eseguire il contratto intercorrente e per tali finalità, non è richiesto un esplicito consenso da parte dell'Interessato.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali vengono in genere conservati per la durata del rapporto contrattuale. Il tempo di conservazione è comunque commisurato all'obbligo legale di conservazione e documentazione dettato dalle disposizioni tributarie, civilistiche e di vigilanza. Si fa presente che la prescrizione ordinaria ai sensi dell'art 2946 cc ammonta a dieci anni e che la cancellazione dei dati può avvenire soltanto decorsi i tempi di prescrizione.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore del titolare e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando un'email all'indirizzo e-mail del titolare.

Il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati. Dati di contatto: dpo@stnvaldisole.it.